

Il principio di irretroattività in *malam partem* alla luce della saga Taricco: oggetto di dialogo o di "scontro" tra Corti?

GUIDO CASAVECCHIA*

Abstract: L'obiettivo di questa ricerca è evidenziare alcune ambiguità riguardanti il principio di irretroattività delle leggi sfavorevoli in materia penale, così come statuito ex art. 25, comma 2 Cost., cioè nonostante esso rappresenti un tradizionale principio costituzionale e penale, nonché sia considerato un'imprescindibile garanzia di civiltà giuridica in quanto consente la corretta prevedibilità delle conseguenze giuridico-penali delle proprie condotte. Tuttavia, talvolta, può subire lesioni prima facie non evidenti, così come nella c.d. saga Taricco. Il caso prende avvio da un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, da cui deriva l'obbligo di non applicare l'istituto della prescrizione qualora ciò pregiudicasse gli interessi dell'Unione Europea in un numero considerevole di casi di frode grave. Hanno fatto successivamente seguito due questioni di legittimità costituzionale che hanno lamentato la lesione dei principi di determinatezza-tassatività e del divieto di applicazione retroattiva sfavorevole in materia penale, oltre che un rinvio pregiudiziale della Corte Costituzionale alla Corte di Giustizia, in un'ottica di dialogo, ma anche di frizione, poiché è stata paventata la possibile attivazione dei c.d. contro-limiti. La vicenda si è conclusa con una sentenza dei Giudici di Lussemburgo che ha escluso l'applicazione della regola precedentemente richiamata nei casi in cui ciò comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene, a causa dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato. Tali effetti retroattivamente sfavorevoli sono un monito a che il principio di irretroattività sfavorevole sia fatto oggetto di una costante analisi, sia per conoscerne in anticipo tutte le possibili implicazioni, sia per evitare parziali regressioni in tema di diritti quando vengano introdotte innovazioni legislative o giurisprudenziali.

Oltre al necessario recupero della centralità del principio di irretroattività in malam partem, sullo sfondo si staglia lo scenario dei rapporti tra organi nazionali e sovranazionali in cui si contrappongono forze interne ed esterne che, nel caso Taricco, hanno in particolare riguardato la discussione del "da quando e fino a quando" punire.

Abstract: The aim of this research is to highlight some ambiguities that still exist around the principle of non-retroactivity of unfavorable laws in criminal matters (art. 25, p. 2 Constitution), although it represents a traditional constitutional and criminal principle, and it is a guarantee of legal civilization which is essential for the correct predictability of the juridical-criminal consequences of our conducts. However, sometimes and as in the so-called "Taricco saga", the principle can suffer some lesions. The "Taricco saga" started with a preliminary reference to the Court of Justice of the European Union, which stated not to apply the prescription when it affects the interests of the European Union in a considerable number of cases of serious fraud. Two issues of constitutional legitimacy have followed, complaining about the infringement of the principles of determinacy nature of criminal law and the prohibition of unfavorable retroactive application in criminal matters. Then, there was a preliminary reference from the Constitutional Court to the Court of Justice of the European Union, in order to dialogue, but also threatening the activation of the so-called counter-limits. In the end, Judges of Luxembourg excluded the application of the previous rule in cases that violate the principle of legality of crimes and penalties, due to the retroactive application of a law that imposes a more severe punishment regime than that in force at the time of the commission of the offense. These retroactively unfavorable effects suggest the opportunity of a constant analysis of the non-retroactivity principle, in order to estimate all the possible implications, as well as to prevent from partial regressions in terms of rights when legislative or jurisprudential innovations are introduced. In addition to the necessary recovery of the centrality of the non-retroactivity in malam partem principle, it must be considered the scenario of relations between legal systems, where internal and external forces face each other and show different interests about the issue of the punishment extent.

Parole chiave: irretroattività legge penale; divieto di retroattività; contro-limiti; prescrizione; Taricco.

Keywords: non-retroactivity of criminal law; prohibition of retroactivity; counter-limits; prescription; Taricco case.

Sommario: 1. Introduzione. - 2. La vicenda Taricco. - 3. Non applicazione della prescrizione e irretroattività sfavorevole. - 4. I contro-limiti. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione

Il principio di irretroattività delle leggi sfavorevoli in materia penale, benché sia considerato una garanzia fondamentale dello Stato di diritto e un presidio di civiltà giuridica avverso l'abuso del potere statale, può comunque presentare delle zone d'ombra e delle ambiguità che questa analisi si propone di evidenziare.

Dietro alle poche e limpide parole dell'art. 25, comma 2 Cost., secondo il quale "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso", si nasconde una Babele di effetti più o meno diretti, voluti o non voluti, che fanno sì che il principio di irretroattività *in malam partem* necessiti di uno studio costante affinché si possano prevedere tutte le possibili implicazioni.

La c.d. Saga Taricco costituisce una vicenda paradigmatica per l'analisi giuridica dei seguenti aspetti: del principio di legalità in materia penale (nelle due declinazioni dell'irretroattività *in malam partem* e determinatezza); della sua attitudine a ergersi quale c.d. contro-limite; dell'evoluzione storica del dialogo tra Corti nazionali e sovranazionali, talvolta resosi scontro; del ruolo dei giudici comuni degli Stati Membri dell'Unione Europea nella loro opera interpretativa, immersa nelle tensioni tra garanzie costituzionali e primato comunitario; della contrapposizione del principio di separazione dei poteri e di riserva di legge in materia penale con la crescente opera interpretativa delle giurisdizioni nazionali ed europee.

2. La vicenda Taricco

La vicenda Taricco prese avvio da un rinvio pregiudiziale del Tribunale di Cuneo alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, proposto con ordinanza il 17 Gennaio 2014. Il rinvio fu proposto incidentalmente ad un processo penale per evasione del pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), chiedendo alla CGUE l'interpretazione degli artt. 101¹, 107² e 119³ TFUE, nonché dell'art. 158 della Direttiva 2006/112 in relazione alla disciplina italiana in materia di prescrizione.

Secondo il Tribunale di Cuneo, poiché tra le risorse proprie dell'Unione Europea rientrano anche le entrate provenienti dall'applicazione di un'aliquota uniforme ai beni imponibili I.V.A., la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe competenza a giudicare in materia di reati fiscali commessi al fine di evadere il pagamento dell'I.V.A., come quelli contestati nel caso di specie.

La costante giurisprudenza europea (ex art. 267 TFUE) consente al giudice nazionale di valutare, alla luce delle particolari circostanze

*Guido Casavecchia è laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Torino e tirocinante presso la Corte d'Appello di Torino. Partecipante al Corso di Alta Formazione in Giustizia Costituzionale e Tutela Giurisdizionale dei Diritti "Alessandro Pizzorusso" 2021, Università di Pisa. Ha svolto brevi soggiorni studio presso i Dipartimenti di Giurisprudenza delle Università di Praga, Nizza, Napoli e Aosta.

1. Vedi Art. 101, TFUE (la disposizione tutela la libera concorrenza all'interno del mercato unico europeo, vietando condotte illecite o accordi tra imprese che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza. Il giudice italiano, dunque, riteneva, con un'interessante operazione interpretativa, che il regime nazionale della prescrizione, considerato sistematicamente elusivo della punibilità per le c.d. frodi carosello in materia di I.V.A., costituisse anche una violazione alla lecita concorrenza tra imprese nel mercato unico europeo, poiché le stesse sarebbero state più favorite in Italia, meno negli altri Stati membri).

2. Secondo un'interessante interpretazione, il giudice *a quo* riteneva che la disciplina italiana in tema di prescrizione costituisse una forma indiretta di aiuto concesso dallo Stato alle aziende ivi operanti, idonea a incidere sugli scambi tra Stati membri in modo incompatibile con il mercato interno, poiché minaccerebbe o falserebbe la concorrenza. Ciò è appunto vietato dall'art. 107, TFUE.

3. Vedi art. 119, TFUE (la disposizione sancisce che l'azione degli Stati membri e dell'Unione comprende l'adozione di una politica economica condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza e fondata su uno stretto coordinamento tra gli Stati membri, su un mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni).

del caso di specie, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini dell'emanazione della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte di Giustizia.

Nel caso in esame, dato il collegamento tra la disciplina fiscale italiana e le materie di competenza dell'Unione, tali criteri sarebbero integrati.

La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con sentenza dell'8 settembre 2015 (c.d. Taricco 1)⁴, ha dichiarato la disciplina italiana in materia di prescrizione del reato (artt. 160, ultimo comma⁵ e 161⁶ c. p.)

idonea a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 325, paragrafi 1 e 2, TFUE7 nell'ipotesi in cui detta normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, o in cui preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli

4. C-105/14, *Procedimento penale a carico di Taricco e altri*, EU:C:2015:555

5. Art. 160, Codice penale italiano («Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e [...] il decreto di fissazione della udienza preliminare [...]. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre il termine di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»).

6. Art. 161, Codice penale italiano: «La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere [...]».

7. Art. 325, TFUE («L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari (...))»).

interessi finanziari dell'Unione europea, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare⁸.

Per questi motivi, la disciplina nazionale contrastante con il diritto comunitario andrebbe immediatamente disapplicata dai giudici nazionali, senza bisogno di ulteriori interventi legislativi o interpretativi⁹.

La Saga Taricco ha successivamente assistito a due differenti attuazioni di tale principio presso le Corti italiane¹⁰, nonché a due questioni di legittimità costituzionale sollevate rispettivamente dalla Corte d'Appello di Milano (ordinanza del 18 settembre 2015) e dalla Corte di Cassazione (ordinanza dell'8 luglio 2016). In particolare, si chiedeva alla Corte Costituzionale di dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 2 della L. 130/2008 – che ratifica e dà attuazione al Trattato di Lisbona – nella parte in cui rende immediatamente esecutivo l'art.

8. Vedi C-105/14, *Procedimento penale a carico di Taricco e altri* (citato in nota 5).

9. Lo schema della "disapplicazione" (o meglio della "non applicazione") di una normativa nazionale che contrasti con quella comunitaria immediatamente applicabile è il frutto di un lungo percorso giurisprudenziale che verrà riassunto trattando dei c.d. contro-limiti.

10. Vedi Cassazione penale, 15 Settembre 2015, no. 2210 (la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha dato un primo e immediato seguito avallando l'iter logico-giuridico della Corte di Giustizia. Ha ritenuto integrati i requisiti individuati ai fini della disapplicazione delle disposizioni ex artt. 160 e 161 c.p., ossia la soglia di rilevante gravità delle frodi agli interessi finanziari dell'Unione e la determinazione di una situazione di impunità "in un numero rilevante di casi". Di conseguenza, è stato richiamato l'argomento della natura processuale della prescrizione, tacitando i relativi dubbi di legittimità costituzionale e sottraendola alle garanzie del principio di legalità). Vedi anche Cassazione penale, 25 gennaio 2016, no. 7914 (la Quarta Sezione della Cassazione ha invece ritenuto non operante nella fattispecie esaminata l'obbligo di disapplicare gli artt. 160 e 161 c.p. Ha vagliato, senza confutarli, ma solo reputandoli insussistenti nel caso di specie, il requisito della "determinazione della soglia minima di gravità delle frodi in relazioni alle quali andrebbe disapplicata la disciplina nazionale sulla prescrizione" e il diverso atteggiarsi dell'obbligo di disapplicazione a seconda che, al momento della pubblicazione della sentenza Taricco, la prescrizione sia già maturata o ancora pendente). Confronta Matteo Losana, *Il caso "Taricco" e la funzione "emancipante" della nostra Costituzione*, 2 Osservatorio costituzionale, Associazione Italiana Costituzionalisti 535, 538 (Maggio-Agosto 2017), disponibile a: https://www.osservatorioaic.it/images/fascicoli/Osservatorio_AIC_Fascicolo_02_2017.pdf (ultimo accesso 23 Aprile 2021); Cristiano Cupelli, *Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale*, 3 Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti, 4 (2016), disponibile a: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/3_2016_Cupelli.pdf (ultimo accesso 23 Aprile 2021).

325, paragrafi 1 e 2, del TFUE così come interpretato dalla sentenza c.d. Taricco I, poiché contrasterebbe sia con i principi di determinatezza-tassatività delle fattispecie legali in materia penale, sia con il divieto di una loro applicazione retroattiva sfavorevole (nel caso di specie inattesa per gli imputati poiché non ragionevolmente prevedibile ex art. 25, comma 2 Cost.)¹¹. Secondo i remittenti, queste garanzie si ergerebbero a principi supremi dell'ordinamento costituzionale italiano e, in quanto tali, sarebbero inviolabili da parte di atti od organi sia nazionali sia sovranazionali in virtù della dottrina dei c.d. controlimiti, pur ribadendo il primato dell'U.E. ex art. 117, comma 1 Cost.

La Corte Costituzionale si è pronunciata decidendo di non "attivare" direttamente i c.d. contro-limiti, e ha sollevato, in qualità di giudice nazionale, un ulteriore rinvio pregiudiziale alla CGUE¹², teso a scongiurare gli effetti lesivi dei principi di irretroattività *in malam partem* e determinatezza delle fattispecie penali che sembravano irrimediabilmente scaturire dalla prima interpretazione della Corte. Si è in questo modo instaurato un dialogo costruttivo con la CGUE, evitando fratture immediate, ma nello stesso tempo paventando chiaramente la possibile opposizione dei c.d. contro-limiti.

La dottrina dei contro-limiti¹³ consiste in un peculiare congegno di garanzia che la Corte Costituzionale ha introdotto quale

11. Losana, *Il caso "Taricco" e la funzione "emancipante" della nostra Costituzione*, p. 539 (citato in nota 11) ("*Secondo i giudici remittenti, la disapplicazione della disciplina interna sulla prescrizione anche per condotte precedenti la pubblicazione della sentenza Taricco violerebbe il principio di legalità sotto un duplice punto di vista: per un verso produrrebbe un "inasprimento del regime di punibilità di natura retroattiva"; per altro verso, lascerebbe al giudice, chiamato ad applicare alla fattispecie concreta la sentenza Taricco, eccessiva discrezionalità nel valutare la gravità della frode e il numero considerevole di casi che impongono la disapplicazione della disciplina nazionale sulla prescrizione*").

12. Vedi Corte Costituzionale, 26 Gennaio 2017, ordinanza no. 24. Vedi anche Matteo Losana, *La Corte costituzionale e il rinvio pregiudiziale nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: il diritto costituzionale (processuale) si piega al dialogo tra le Corti*, 1 Rivista Associazione Italiana Costituzionalisti (2014), disponibile a: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2014_Losana.pdf (ultimo accesso 17 Aprile 2021) (lo scritto consente di analizzare le recenti aperture del nostro Giudice delle Leggi circa l'ammissibilità di un proprio rinvio pregiudiziale).

13. Vedi Corte Costituzionale, 18 Dicembre 1973, n. 183; Corte Costituzionale, 5 Giugno 1984, n. 170; Corte Costituzionale, 15 Dicembre 1988 n. 1146; Corte Costituzionale, 13 Aprile 1989, n. 232; Corte Costituzionale, 11 Aprile 1989 n. 203; Corte

"contropartita" alle limitazioni di sovranità sofferte dall'ordinamento interno davanti a quello sovranazionale, al fine di preservare l'identità costituzionale fondamentale del nostro Stato. Si ritiene, infatti, ex art. 11 Cost., che le limitazioni alla sovranità possano essere riconosciute nella misura in cui non intacchino i principi fondamentali dell'ordinamento stesso o i diritti inviolabili della persona umana. I contro-limiti, quindi, riguardano il nucleo intangibile dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, che non può essere sovvertito o modificato nel proprio contenuto essenziale, neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Si riserva allora all'esclusivo sindacato dello Stato Membro la protezione di questo nucleo essenziale, delineando un contrappeso al primato e all'effetto diretto del diritto sovranazionale.

La Grande Sezione della CGUE si è pronunciata con sentenza il 5 dicembre 2017 (c.d. Taricco 2), compiendo un "passo indietro" tale per cui la disciplina nazionale non sembrerebbe più pregiudizievole rispetto alle supreme garanzie penalistiche dell'ordinamento italiano. Essa ha infatti statuito che

l'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso impone al giudice nazionale di disapplicare [...] disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che ostino all'inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave [...] a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa dell'insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell'applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato¹⁴.

Ne è conseguita, da parte della Corte Costituzionale, una dichiarazione di infondatezza delle questioni di legittimità costituzionali

Costituzionale, 8 Aprile 1991, n. 168; Corte Costituzionale, 11 Dicembre 1995, n. 509; Corte Costituzionale, 15 Dicembre 1995, ordinanza n. 536; Corte Costituzionale, 19 Marzo 2001 n. 73; Corte Costituzionale, 13 Dicembre 2006, ordinanza n. 454; Corte Costituzionale, 4 Luglio 2007, n. 284, Corte Costituzionale, 22 Ottobre 2007, n. 348.

14. C-42/17, *Procedimento penale a carico di M.A.S. e M.B.*, EU:C:2017:936.

sottoposte. In virtù della loro sopravvenuta mancanza di rilevanza, alla luce dell'interpretazione correttiva della CGUE, la disciplina così interpretata non sarebbe più idonea a pregiudicare le supreme garanzie dell'ordinamento italiano in materia penale, in particolare con riguardo a tutti i fatti di reato commessi precedentemente alla sentenza Taricco I, tra cui quelli delle questioni in oggetto.

Di seguito si offrirà un'analisi delle numerose questioni giuridiche sollevate da questa complessa vicenda e si procederà secondo due linee di lettura: da un lato la differente qualificazione penalistica, processuale o sostanziale della disciplina della prescrizione operata dalla giurisdizione italiana e sovranazionale, con il conseguente regime delle garanzie costituzionali applicabili (tra cui l'irretroattività *in malam partem*); dall'altro la teoria dei contro-limiti nel rapporto tra le Corti e l'idoneità del principio di legalità a ergersi come tale.

3. *Non applicazione della prescrizione e irretroattività sfavorevole*

Alla base della vicenda "Taricco e altri", vi è l'imputazione di aver costituito e organizzato un'associazione per delinquere allo scopo di commettere vari delitti in materia di I.V.A. nel corso degli esercizi fiscali dal 2005 al 2009. Gli imputati avrebbero compiuto operazioni fraudolente (note come "frodi carosello"), costituendo società interposte ed emettendo falsi documenti che avrebbero consentito l'acquisto di beni in esenzione da I.V.A.

Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia¹⁵, il giudice rimettente sottolinea come il regime italiano in materia di prescrizione, nonostante tutte le ipotesi di sospensione o interruzione che costituiscono prolungamenti tesi a concludere utilmente il processo, sarebbe costruito in modo tale da consentire agli evasori di I.V.A. di beneficiare di una sorta di impunità di fatto, grazie al sistematico scadere del termine di prescrizione. Infatti, "la durata del procedimento (cumulati tutti i gradi di giudizio) sarebbe tale che, in questo tipo di casi, l'impunità di fatto costituirebbe in Italia non un'evenienza rara, ma la norma. Inoltre, sarebbe spesso impossibile

15. Vedi Tribunale di Cuneo (Italia), 17 Gennaio 2014 (ordinanza di rimessione).

per l'amministrazione tributaria italiana recuperare l'importo di imposte che abbiano fatto oggetto del reato considerato¹⁶.

Per questi motivi, il giudice nazionale ha ritenuto che fossero violate le norme comunitarie a tutela della concorrenza (art. 101 TFUE), che fosse stata introdotta una forma indebita di aiuto di Stato (art. 107 TFUE), che si fosse indebitamente aggiunta un'esenzione a quelle dell'art. 158, Direttiva 2006/112, e che fosse stato violato il principio delle finanze sane (art. 119 TFUE). Dunque, soltanto la disapplicazione delle disposizioni nazionali in materia di prescrizione avrebbe potuto garantire una effettiva applicazione del diritto dell'Unione Europea.

Con la sentenza c.d. Taricco I¹⁷, la Corte di Giustizia ha ritenuto che tali garanzie comunitarie fossero state violate a causa dell'inadeguatezza del sistema penale italiano in materia di prescrizione dei reati. La conseguente "non applicazione" delle disposizioni nazionali incompatibili con il diritto dell'Unione, procedendo a prescindere da una previa rimozione di dette disposizioni in via legislativa o con altro procedimento costituzionale, sarebbe quindi coerente con lo schema del "dialogo tra Corti", tema complesso che costituirà il secondo nodo problematico della presente trattazione.

Il primo profilo critico, però, riguarda il dubbio se nel caso di specie, al fine di perseguire il principio del primato dell'Unione, si possano verificare lesioni delle garanzie costituzionali degli interessati, in particolare del loro diritto a non vedersi applicata retroattivamente una disciplina penale più sfavorevole. La Corte di Giustizia era ben conscia di tale eventualità, tant'è che ai punti 53 ss. della sentenza c.d. Taricco I riflette preventivamente su questo aspetto, così da evitare una possibile successiva censura da parte dei giudici nazionali. La CGUE si è così espressa:

Se il giudice nazionale dovesse decidere di disapplicare le disposizioni nazionali di cui trattasi¹⁸, egli dovrà allo stesso tempo assicurarsi che i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati. Questi ultimi, infatti, potrebbero vedersi infliggere sanzioni alle quali, con ogni probabilità, sarebbero

16. Vedi C-105/14, *Procedimento penale a carico di Taricco e altri* (citato in nota 5).

17. Vedi C-105/14, *Procedimento penale a carico di Taricco e altri* (citato in nota 5).

18. Il riferimento è agli artt. 160 e 161, Codice penale italiano.

sfuggiti in caso di applicazione delle suddette disposizioni di diritto nazionale¹⁹. [...] Tuttavia, con riserva di verifica da parte del giudice nazionale²⁰, la disapplicazione delle disposizioni nazionali di cui trattasi avrebbe soltanto per effetto di non abbreviare il termine di prescrizione generale nell'ambito di un procedimento penale pendente, di consentire un effettivo perseguimento dei fatti incriminati nonché di assicurare, all'occorrenza, la parità di trattamento tra le sanzioni volte a tutelare, rispettivamente, gli interessi finanziari dell'Unione e quelli della Repubblica italiana.

Una disapplicazione del diritto nazionale siffatta non violerebbe i diritti degli imputati, quali garantiti dall'articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea²¹. Infatti, non ne deriverebbe affatto una condanna degli imputati per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva un reato punito dal diritto nazionale²², né l'applicazione di una sanzione che, allo stesso momento, non era prevista da tale diritto. Al contrario, i fatti contestati agli imputati nel procedimento principale integravano, alla data

19. L'effetto pregiudizievole a cui ci si riferisce è quello dell'irretroattività *in malam partem*, massimamente vietato dal nostro ordinamento, sia a seguito di un intervento legislativo, sia di un'opera interpretativa-giurisprudenziale (come nel caso in esame della decisione della CGUE).

20. Tale "riserva di verifica" lasciata, in modo ossequioso, al giudice nazionale è sembrata più una tecnica argomentativa di stile, rispettosa dei rapporti istituzionali tra Corti, che un'effettiva libertà di calare gli effetti eventualmente pregiudizievoli della decisione nel caso concreto. Subito dopo, in effetti, la CGUE esclude che tali effetti pregiudizievoli sussistano.

21. L'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (Carta di Nizza) sancisce i principi di legalità e di proporzionalità dei reati e delle pene, ponendo garanzie paragonabili a quelle poste ex art. 25 della Costituzione italiana. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Da tale percorso argomentativo della Corte si dovrebbe, dunque, desumere che la disapplicazione della disciplina della prescrizione non contrasterebbe con le "supreme garanzie" in materia penale, né sovranazionali né nazionali.

22. Vedi C-457/02, *Procedimento penale a carico di Antonio Niselli*, EU:C:2004:707.

della loro commissione, gli stessi reati ed erano passibili delle stesse sanzioni penali attualmente previste²³.

Per rinvigorire la sua argomentazione, la Corte di Giustizia richiama l'interpretazione in materia data da un'altra autorevole Corte sovranazionale in materia di diritti fondamentali: la Corte EDU. "Secondo tale giurisprudenza"²⁴, infatti, la proroga del termine di prescrizione e la sua immediata applicazione non comportano una lesione dei diritti garantiti dall'articolo 7 della suddetta Convenzione, dato che tale disposizione non può essere interpretata nel senso che osta a un allungamento dei termini di prescrizione quando i fatti addebitati non si siano ancora prescritti"²⁵.

Secondo parte della dottrina²⁶, tali argomentazioni si sono basate su un "comodo alibi", frutto di un fraintendimento della reale natura della disciplina italiana della prescrizione e del conseguente regime di garanzie costituzionali applicabili. La sua supposta natura processuale (e non sostanziale) consentirebbe di sottrarre agevolmente la disciplina alle garanzie del *nullum crimen sine lege (praevia)*²⁷.

Nella tradizionale ottica penalistica italiana, invece, è scorretto leggere le disposizioni prescrizionali unicamente secondo l'art. 49 Carta di Nizza, e cioè nel senso che non sia ravvisabile (in ambito CEDU o europeo) un diritto fondamentale dell'individuo a non essere

23. Vedi C-105/14, *Procedimento penale a carico di Taricco e altri* (citato in nota 5).

24. Vedi *Coëme e altri c. Belgio*, ECHR 32492, 32547, 32548, 33209, 33210 (1996); *Scoppola c. Italia (n. 2)*, CEDU 10249/03 (2009); *OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia*, CEDU 14902/04 (2011).

25. C-105/14, *Procedimento penale a carico di Taricco e altri* (citato in nota 5).

26. Vedi Cupelli, *Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale*, p. 6 (citato in nota 11).

27. Dalla ricostruzione della natura dell'istituto prescrizionale quale processuale oppure sostanziale, discendono effetti diametralmente opposti. Nel primo caso, la prescrizione esulera dallo statuto delle garanzie dell'imputato ex art. 25, comma 2 c.p., essendo, invece, sottoposta all'opposto principio *tempus regit actum*. Il principio di irretroattività *in malam partem* concerne, infatti, soltanto le disposizioni penali sostanziali. Viceversa, agli atti processuali si applica la legge in vigore al momento in cui sono compiuti, anche quando la stessa comporti un regime più sfavorevole per l'imputato rispetto a quella su cui faceva precedentemente affidamento.

sottoposto a termini di prescrizione non previsti al momento della commissione del fatto²⁸.

Tradizionalmente, la dottrina²⁹ e la giurisprudenza³⁰ italiane riconoscono la natura sostanzialistica della prescrizione. Tale lettura risiede nelle ragioni relative al "punire o non punire", al problema della rilevanza del tempo trascorso rispetto alle esigenze di risposta al reato, agli indissolubili legami con le istanze di prevenzione generale positiva e alla strumentalità al perseguimento della funzione rieducativa della pena³¹.

28. Vedi Francesco Viganò, *La prima sentenza della Cassazione post Taricco: depositate le motivazioni della sentenza della Terza Sezione che disapplica una prescrizione già maturata in materia di frodi IVA*, 1 Diritto Penale Contemporaneo, 2 (2016), disponibile a: <https://archivioldpc.dirittopenaleuomo.org/d/4421-la-prima-sentenza-della-cassazione-post-taricco-depositate-le-motivazioni-della-sentenza-della-terz> (ultimo accesso 17 Aprile 2021); Dario Micheletti, *Premesse e conclusioni della sentenza Taricco. Dai luoghi comuni sulla prescrizione al primato in malam partem del diritto europeo*, La Legislazione Penale (3 febbraio 2016), disponibile a: http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2016/02/approfondimenti_Micheletti_2016.pdf (ultimo accesso 24 Aprile 2021); Gabriele Civello, *La prima attuazione della sentenza Taricco della C.G.U.E.: il principio di legalità nell'epoca del minimalismo penale*, in 1 Archivio penale, p. 6 (2016).

29. Vedi Giovanni Fiandaca e Enzo Musco, *Diritto penale. Parte generale*, p. 830 (Zanichelli, 7 ed. 2014); Alfredo Molari, *Prescrizione del reato e della pena (diritto penale)*, in Antonio Azara e Ernesto Eula (eds.), in 13 *Novissimo digesto italiano*, p. 679 (UTET 1966); Salvatore Panagia, *Prescrizione del reato e della pena*, in 9 *Digesto delle discipline penalistiche*, p. 659 (UTET 1995); Paolo Pisa, *Prescrizione (diritto penale)*, in 35 *Enciclopedia del diritto*, p. 78 (Giuffrè 1986); Fausto Giunta e Dario Micheletti, *Tempori cedere. Prescrizione del reato e funzioni della pena nello scenario della ragionevole durata del processo*, p. 63 (Giappichelli 1 edizione 2003).

30. Vedi Corte Costituzionale, 14 Gennaio 2015, no. 45; Corte Costituzionale, 19 Maggio 2014, n. 143; Corte Costituzionale, 11 Febbraio 2013, n. 23; Corte Costituzionale, 30 Luglio 2008, n. 324; Corte Costituzionale, 23 Ottobre 2006, n. 393.

31. Poiché l'istituto della prescrizione incide sulla punibilità del reo, determinando l'estinzione o meno del reato, ad esso è stato tradizionalmente attribuito un carattere sostanziale, con conseguente assoggettamento al principio di legalità, nei suoi profili di riserva di legge, tassatività-determinatezza e irretroattività in *malam partem*. Dunque, rispetto a tale disciplina, non è applicabile in modo retroattivamente sfavorevole alcuna variazione della legge penale, intervenuta *ex post facto*, che abbia effetti pregiudizievoli sulla situazione giuridica dell'imputato, il quale si era correttamente autodeterminato sotto la vigenza della disciplina per lui più favorevole. Inoltre, la non retroattività in *malam partem* concerne non soltanto la disciplina del tempo necessario a prescrivere, ma anche quella delle interruzioni e delle sospensioni del decorso del

Dunque, la *ratio* della prescrizione sarebbe legata all'interesse di non perseguire reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venir meno (o abbia notevolmente attenuato) l'allarme della coscienza comune. Inoltre, sussisterebbe un diritto all'oblio dei cittadini quando il reato non sia così grave da escludere tale tutela³².

L'esclusivo richiamo della Corte di Giustizia all'art. 49 Carta di Nizza e alla giurisprudenza della Corte EDU rappresenterebbe un "disinteressamento"³³ rispetto alla consolidata giurisprudenza costituzionale italiana e diametralmente opposta. Inoltre, il richiamo alla giurisprudenza CEDU sembra scarsamente persuasivo, sia perché i precedenti non sarebbero privi di equivoci³⁴, sia perché l'esclusione

relativo termine, poiché anch'essa concorre a determinare il limite temporale entro il quale è possibile per lo Stato far valere la propria pretesa punitiva.

Tuttavia, secondo i giudici rimettenti, questo è l'effetto determinatosi nei giudizi sottoposti alla loro attenzione, a causa della richiesta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea di "non applicare" la disciplina della prescrizione rispetto a fatti commessi sotto la vigenza di un differente regime che, viceversa, la contemplava.

32. Vedi Carlo Piergallini, *Il fondamento della prescrizione nel diritto penale (ancora una volta) all'esame della Consulta*, 59 *Giurisprudenza costituzionale*, pp. 2371, 2372 (2014).

33. Vedi Vittorio Manes, *La svolta Taricco e la potenziale "sovversione di sistema": le ragioni dei controlimiti* (Diritto Penale Contemporaneo, 6 Maggio 2016, disponibile a: https://archiviodypc.dirittopenaleuomo.org/upload/1462376539MANES_2016a.pdf (ultima visita 24 Aprile 2021) (secondo l'Autore vi sarebbe addirittura un'intrinseca contraddittorietà nell'impostazione seguita dalla pronuncia, "che prima imputa alla disciplina italiana della prescrizione il deficit di effettività/adequatezza della tutela, e poi nega che essa sia parte della legalità sostanziale"). Si veda anche Massimo Luciani, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, 2 *Rivista Associazione Costituzionalisti Italiani*, 15 (2016), disponibile a: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/2_2016_Luciani.pdf (ultima visita 24 Aprile 2021).

34. In via generale, va osservato che la Corte EDU muove sempre dal rispetto delle ricostruzioni giuridiche di singoli istituti già operate dalla dottrina e dalla giurisprudenza nazionali. Ciò, soprattutto in materie di difficile armonizzazione e tradizionalmente lasciate alla discrezionalità politica-statuale di ogni singolo sistema giuridico, quale, ad esempio, la materia penale. In tale ottica, può spiegarsi la pronuncia *Coëme e altri c. Belgio*, CEDU 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96, 33210/96 (2000), la quale rileva che «la soluzione adottata dalla Corte di cassazione [belga] si fonda sulla giurisprudenza secondo la quale le leggi che modificano la disciplina della prescrizione sono ormai considerate, in Belgio, leggi di competenza procedurale». Per tale motivo, è stata ritenuta ammissibile, e non contrastante con l'art. 7, Carta EDU, la scelta del regime tradizionalmente applicato dallo Stato in questione, ossia il *tempus*

della prescrizione dalla sfera dell'art. 7 Carta EDU non può determinare mutamenti peggiorativi delle garanzie affermate a livello nazionale-domestico³⁵. Il concetto di "materia penale" va inteso nell'esclusivo senso di estendere le garanzie interne, mai ridurle, e ciò sarebbe in linea con la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 53, Carta EDU³⁶.

Anzi, tale criterio utilizzato dalla Corte di Giustizia potrebbe portarla a una eterogenesi dei fini rispetto a come esso è tradizionalmente utilizzato dalla Corte EDU³⁷. L'approccio sostanzialistico che caratterizza la giurisprudenza della Corte EDU considera rilevante, al di là delle qualificazioni formalistiche e dogmatiche, il fatto che una determinata modifica della disciplina abbia avuto ripercussioni negative in capo al singolo che non fossero prevedibili al momento della commissione del fatto. Quando la mutazione riguardi il regime della prescrizione (come nel caso Taricco), l'effetto peggiorativo, qualunque ne sia la natura, sembrerebbe invece innegabile³⁸.

Tale diversa interpretazione data dalla CGUE rispetto ai fondamenti penalistici italiani permette di riflettere sul fatto che, talvolta, le

regit actum (immediata applicabilità ai processi in corso). Viceversa, nel nostro ordinamento, tale lettura sarebbe contrastante con la tradizionale ricostruzione sostanzialistica dell'istituto, come tale rientrante nella garanzia dell'irretroattività *in malam partem*. Vedi Manes, *La svolta Taricco e la potenziale "sovversione di sistema": le ragioni dei controlimiti*, p. 13 (citato in nota 34).

35. Vedi Manes, *La svolta Taricco e la potenziale "sovversione di sistema": le ragioni dei controlimiti*, p. 14 (citato in nota 34).

36. Art. 53, Carta EDU («Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri»).

37. Cupelli, *Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale*, p. 8 (citato in nota 11).

38. Vedi Vittorio Manes, *La svolta Taricco e la potenziale "sovversione di sistema": le ragioni dei controlimiti*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, p. 14 (6 Maggio 2016), disponibile a: https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1462376539MANES_2016a.pdf (ultimo accesso 24 Aprile 2021). Vedi anche Marco Gambardella, *Il caso Taricco: obblighi di disapplicazione in malam partem e compatibilità con i principi costituzionali della riserva di legge e di irretroattività*, 4 *Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti*, p. 55 (2016), disponibile a: https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/4_2016_Relazioni%20Taricco%20def.pdf (ultimo accesso 24 Aprile 2021).

supreme garanzie di civiltà giuridica (quale ad esempio l'irretroattività *in malam partem*) possono essere insidiate da innovazioni o regressioni in diversi settori dell'ordinamento, in gioco anche nella vicenda Taricco: la natura sostanziale o processuale; la più o meno corretta interpretazione giurisprudenziale; la ricostruzione della *ratio* degli istituti coinvolti.

Inoltre, tale "incomprensione" euro-comunitaria circa la natura penalistica di alcuni istituti e le loro garanzie deriva da una composizione multiforme della giurisprudenza e dei componenti stessi della CGUE. La compresenza di numerosi ordinamenti nazionali, con differenti tradizioni legislative e giurisprudenziali (sussumibili nel binomio dei sistemi di *common* e *civil law*, ma con sensibilità giuridiche ancor più ampie di sole queste due) fa sì che l'interpretazione sovranazionale possa essere più variegata di quella offerta dalle Corti interne. Ciò, come si vedrà, è essenziale per accompagnare il processo di integrazione europea ed evitare fratture istituzionali, ma non è scevra da rischi di compromissione delle identità nazionali³⁹.

Tutte queste eccezioni rispetto alla supposta natura processuale della disciplina della prescrizione sono state portate all'attenzione della Corte Costituzionale in un giudizio differente dal caso Taricco, ma ad esso intrinsecamente legato⁴⁰.

39. Vedi Cristiano Cupelli, *Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale*, p. 421 (citato in nota 11) ("*I dirompenti effetti in malam partem* di una diretta disapplicazione - portato della consacrazione del primato a tutti i costi del diritto europeo - non ci può sorprendere soprattutto tenendo in considerazione il contesto attuale nel quale la decisione è maturata: quello in cui, da un lato, l'incidenza esercitata dall'Unione europea anche sulle determinazioni di politica criminale degli Stati membri - seppure mascherata dietro il paravento di una potestà punitiva solo indiretta - è quanto mai stringente e, dall'altro, si sono ampliati, con il Trattato di Lisbona, i margini di influenza in materia penale, senza che tuttavia si siano parallelamente resi davvero conformi a standard di garanzia democratica i relativi meccanismi decisionali, ancora rimessi al ruolo egemone di organi privi di effettiva rappresentatività").

40. Vedi Antonella Massaro, *La risposta della Corte costituzionale alla (prima) sentenza Taricco tra sillogismi incompiuti e quesiti retorici*, *Giurisprudenza Penale*, 16 (Marzo 2017), disponibile a: <https://www.giurisprudenzapenale.com/2017/03/07/la-risposta-della-corte-costituzionale-alla-prima-sentenza-taricco-tra-sillogismi-incompiuti-e-quesiti-retorici/> (ultimo accesso 17/04/2021); vedi anche Francesco Rossi, *La Cassazione disapplica gli artt. 160 e 161 c.p. dopo la sentenza Taricco (nota a Cass. Terza Sez. penale, sent. n. 2210 del 2015)*, 4 *Giurisprudenza Italiana*, 966 (2016), disponibile a: <https://www.academia.edu/37156816/>

Con l'ordinanza 24 del 2017⁴¹ la Corte Costituzionale ha accolto favorevolmente i rilievi critici della Corte d'Appello di Milano e della Corte di Cassazione che le avevano sottoposto, a partire dai casi M.A.S. e M.B., dubbi di legittimità costituzionale riguardanti l'art. 2, L. 130/2008 nella parte in cui rende esecutivo l'art. 325, paragrafi 1 e 2, del TFUE, così come interpretato dalla sentenza Taricco. I giudici *a quibus* dubitavano che la disapplicazione del regime di prescrizione fosse «compatibile con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, espressi dagli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale»⁴².

Questo principio comporterebbe che

le scelte relative al regime della punibilità siano assunte esclusivamente dal Legislatore mediante norme sufficientemente determinate e applicabili solo a fatti commessi quando esse erano già in vigore. Secondo i giudici rimettenti, invece, la disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma c. p. (che concerne anche le condotte anteriori alla data di pubblicazione della sentenza resa in causa Taricco), determina un aggravamento del regime della punibilità di natura retroattiva⁴³. Mancherebbe, inoltre,

La Cassazione disapplica gli artt 160 e 161 c p dopo la sentenza Taricco (ultimo accesso 24 Aprile 2021).

41. Vedi Corte Costituzionale, 23 Novembre 2016, 2017, n. 24.

42. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

43. Come già detto, questo supposto effetto retroattivo sfavorevole, in realtà, era già stato esplicitamente escluso dalla sentenza Taricco I nel caso della disapplicazione della disciplina italiana in tema di prescrizione. Il fatto che, invece, la Corte Costituzionale ne dubiti e "suggerisca" già la soluzione che ritiene più conforme secondo il nostro ordinamento ha fatto proprio parlare di "minaccia" e non automatica "attivazione" dei contro-limiti. La Corte Costituzionale si pone (benché auspichi già la risposta "corretta") in un atteggiamento di dialogo, sollevando rinvio pregiudiziale alle CGUE. Esemplificativo di ciò è la netta formula contenuta nell'ordinanza di rinvio (n. 24 del 2017): "*La regola tratta dall'art. 325 del TFUE con la sentenza resa in causa Taricco interferisce con il regime legale della prescrizione dei reati, che il giudice sarebbe tenuto a non applicare nei casi indicati in quella decisione*".

una normativa adeguatamente determinata⁴⁴, perché non è chiarito, né quando le frodi devono ritenersi gravi, né quando ricorre un numero così considerevole di casi di impunità da imporre la disapplicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma c. p., cosicché la relativa determinazione viene rimessa al giudice⁴⁵.

Per suscitare un *revirement* interpretativo della CGUE in punto di effetti retroattivi *in malam partem*, la Corte Costituzionale ricostruisce la tradizione giuridica italiana circa il regime legale della prescrizione.

Nell'ordinamento giuridico nazionale il regime legale della prescrizione è soggetto al principio di legalità in materia penale, espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost., come questa Corte ha ripetutamente riconosciuto. È perciò necessario che esso sia analiticamente descritto, al pari del reato e della pena, da una norma che vige al tempo di commissione del fatto. Si tratta, infatti, di un istituto che incide sulla punibilità della persona e la legge, di conseguenza, lo disciplina in ragione di una valutazione che viene compiuta con riferimento al grado di allarme sociale indotto da un certo reato e all'idea che, trascorso del tempo dalla commissione del fatto, si attenuino le esigenze di punizione e maturi un diritto all'oblio in capo all'autore di esso⁴⁶.

44. Secondo la dottrina maggioritaria, nel caso di specie il principio di determinatezza delle fattispecie legali (ex art. 25 Cost.) è intrinsecamente legato al principio di irretroattività e costituirebbe il principale nodo critico della saga Taricco. A bene vedere, dalla mancanza di determinatezza con cui si esprime il dispositivo della Taricco I discende proprio l'effetto retroattivo sfavorevole, non prevedibile poiché non era espresso né chiaramente né previamente. Infatti, l'individuazione del "numero considerevole di casi di frodi gravi" in virtù dei quali disapplicare la disciplina della prescrizione, rappresenta un criterio tanto elastico e indeterminato da consentire un eccessivo margine interpretativo ai giudici comuni (minacciando anche i principi di riserva di legge, ripartizione dei poteri e soggezione del giudice soltanto alla legge, ex artt. 25 e 101 Cost.).

45. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

46. Corte Costituzionale, 11 Febbraio 2013, n. 23.

È noto che alcuni Stati membri, invece, muovono da una concezione processuale della prescrizione, alla quale la sentenza resa in causa Taricco è più vicina, anche sulla base della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, ma ve ne sono altri, tra cui la Spagna, che accolgono una concezione sostanziale della prescrizione non differente da quella italiana. Pare utile osservare che su questo aspetto, che non riguarda direttamente né le competenze dell'Unione, né norme dell'Unione, non sussiste alcuna esigenza di uniformità nell'ambito giuridico europeo. Ciascuno Stato membro è perciò libero di attribuire alla prescrizione dei reati natura di istituto sostanziale o processuale, in conformità alla sua tradizione costituzionale.

In particolare, quest'ultima considerazione permette alla Corte Costituzionale non solo di spiegare la non corretta interpretazione giuridica fornita dalla CGUE, ma anche di svincolarsi da obblighi legali che impongano a uno Stato Membro di mutare lo statuto di un diritto fondamentale del proprio ordinamento, quale la disciplina della prescrizione.

Di conseguenza,

sulla base della giusta premessa che il principio di legalità penale riguarda anche il regime legale della prescrizione, questa Corte (quella Costituzionale) è chiamata dai giudici rimettenti a valutare, tra l'altro, se la regola tratta dalla sentenza resa in causa Taricco soddisfi il requisito della determinatezza, che per la Costituzione deve caratterizzare le norme di diritto penale sostanziale. Queste ultime devono quindi essere formulate in termini chiari, precisi e stringenti, sia allo scopo di consentire alle persone di comprendere quali possono essere le conseguenze della propria condotta sul piano penale, sia allo scopo di impedire l'arbitrio applicativo del giudice⁴⁷.

La Corte Costituzionale, comunque ossequiosa del proprio ruolo all'interno della ripartizione degli ambiti ordinamentali, ha

47. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

riconosciuto che non le spetta «attribuire all'art. 325 del TFUE un significato differente da quello che gli conferisce la Corte di Giustizia; [ma che] è invece suo dovere prendere atto di quel significato e decidere se esso fosse percepibile dalla persona che ha realizzato la condotta avente rilievo penale»⁴⁸.

Inoltre, la Consulta ha rinsaldato la sua tesi servendosi dell'autorevolezza della Corte EDU, con una tecnica argomentativa, che, benché utilizzi la stessa giurisprudenza, conduce a esiti diametralmente opposti rispetto a quella utilizzata dal CGUE in Taricco I. Infatti,

preoccupazione [analoga a quella della Corte Costituzionale] è peraltro condivisa dalla Corte di Strasburgo in base all'art. 7 della CEDU e alla necessità, costantemente affermata, che reato e pena siano conoscibili dall'autore di un fatto fin da quando esso è commesso. E può essere utile osservare che, pur non negando che lo Stato aderente possa riconoscere alla prescrizione carattere processuale⁴⁹, ugualmente la Corte EDU si riserva di sanzionarlo quando, in materia penale, non vi sia una base legale certa e prevedibile a sorreggere l'estensione del potere punitivo pubblico oltre il limite temporale previsto al tempo del fatto⁵⁰⁻⁵¹.

Date tali premesse, la Corte Costituzionale si è domandata se la regola c.d. Taricco fosse prevedibile e dunque se avesse base legale⁵². La Corte è però «convinta che la persona non potesse ragionevolmente pensare, prima della sentenza resa in causa Taricco, che l'art. 325 del TFUE prescrivesse al giudice di non applicare gli artt. 160, ultimo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. ove ne fosse derivata l'impunità di gravi frodi fiscali in danno dell'Unione in un numero considerevole di casi, ovvero la violazione del principio di assimilazione»⁵³.

48. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

49. Vedi *Coëme et al. c. Belgio* CEDU 32492/96 (2000).

50. Vedi *Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russia* CEDU 14902/04 (2011).

51. Corte Costituzionale, 2017, no. 24 (citata in nota 42).

52. Vedi *Del Rio Prada c. Spagna* CEDU 42750/09 (2013).

53. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

Inoltre, per smarcarsi da uno scontro aperto con la soluzione diametralmente opposta che era già stata preventivamente prospettata nella Taricco 1 con riguardo all'eventuale violazione delle garanzie degli artt. 49 Carta di Nizza e 7 Carta EDU, derivante dalla sua immediata disapplicazione, la Corte Costituzionale ha utilizzato un interessante percorso argomentativo. Ha sostenuto infatti che

la decisione [Taricco 1] ha escluso, ma solo con riferimento al divieto di retroattività della sanzione penale, che la regola così enunciata sia in contrasto con l'art. 49 della Carta di Nizza e con l'art. 7 della CEDU. La sentenza europea prescinde dalla compatibilità della regola con i principi supremi dell'ordine costituzionale italiano, ma pare aver demandato espressamente questo compito agli organi nazionali competenti. [...] Il convincimento di questa Corte, del quale si chiede conferma alla Corte di giustizia, è che con tali asserzioni si sia inteso affermare che la regola tratta dall'art. 325 del TFUE è applicabile solo se è compatibile con l'identità costituzionale dello Stato membro, e che spetta alle competenti autorità di quello Stato farsi carico di una siffatta valutazione. [...] La sentenza resa in causa Taricco ha escluso l'incompatibilità della regola lì affermata rispetto all'art. 49 della Carta di Nizza con riguardo al solo divieto di retroattività, mentre non ha esaminato l'altro profilo proprio del principio di legalità, ovvero la necessità che la norma relativa al regime di punibilità sia sufficientemente determinata⁵⁴.

Dunque, la Corte Costituzionale cerca di limitare la portata della Taricco 1 al solo scrutinio dell'eventuale irretroattività *in malam partem*, per lasciare maggiore margine di dialogo e di eventuale ripensamento alla Corte di Giustizia sul lato del principio di determinatezza. Come detto, però, i due profili non sono scindibili, poiché logicamente e giuridicamente legati da una intrinseca consequenzialità. Tale argomentazione è comunque utile a favorire il ripensamento della CGUE nella c.d. Taricco 2, addirittura consentendo alla Corte di Lussemburgo di recuperare tali principi nella propria tradizione,

54. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

nonostante ciò conduca ad un esito contrario alla decisione della Taricco I. Questa raffinata tecnica di giustificazione da parte della Corte Costituzionale, nel tentativo di limitare le statuizioni di Taricco I a solo uno dei due profili del principio di legalità in materia penale, potrebbe suscitare una più generale riflessione sul modo in cui essi si debbano correttamente intersecare⁵⁵.

Le considerazioni della Corte Costituzionale hanno suscitato la risposta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che si è pronunciata sul caso M.A.S. e M.B. (c.d. Taricco 2) il 5 dicembre 2017⁵⁶. In punto di irretroattività sfavorevole o meno, la CGUE risponde affermativamente al primo quesito⁵⁷ che le era stato sottoposto pregiudizialmente.

55. Vedi Massimo Luciani, *Diritto penale e Costituzione*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 10 (25 Ottobre 2018) (l'Autore sostiene che "sebbene la questione della retroattività e dell'indeterminatezza fossero state poste entrambe dal giudice remittente, è alla seconda che la Corte costituzionale dedica la maggiore attenzione. Il motivo è duplice: per un verso, l'erroneità della prima sentenza Taricco della Corte di giustizia era già stata riconosciuta - pur senza dirlo - dalla seconda, sicché non c'era bisogno di ritornarci; per l'altro, la cogenza del principio di irretroattività in materia penale sembra ormai compiutamente acquisita, mentre sulla questione della determinatezza la discussione è tuttora aperta, sicché era opportuno svolgere qualche riflessione supplementare").

56. Vedi C-42/17, *procedimento penale contro M.A.S. e M.B.*, ECR 2017 936.

57. La Corte Costituzionale, 2017, ordinanza n. 24 dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione Europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267, TFUE, le seguenti questioni di interpretazione dell'art. 325, para. 1-2, TFUE:

se l'art. 325, para. 1-2, TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;

se l'art. 325, para. 1-2, TFUE debba essere interpretato nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;

se la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco, debba essere interpretata nel senso di imporre al giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno

Alla data dei fatti di cui al procedimento principale, il regime della prescrizione applicabile ai reati in materia di IVA non era stato oggetto di armonizzazione da parte del legislatore dell'Unione⁵⁸, armonizzazione che è successivamente avvenuta, in modo parziale, solo con l'adozione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. La Repubblica italiana era quindi libera, a tale data, di prevedere che, nel suo ordinamento giuridico, detto regime ricadesse, al pari delle norme relative alla definizione dei reati e alla determinazione delle pene, nel diritto penale sostanziale e fosse a questo titolo soggetto, come queste ultime norme, al principio di legalità dei reati e delle pene [...] In particolare, per quanto riguarda l'inflizione di sanzioni penali, spetta ai giudici nazionali competenti assicurarsi che i diritti degli imputati derivanti dal principio di legalità dei reati e delle pene siano garantiti. Orbene, secondo il giudice del rinvio, tali diritti non sarebbero rispettati in caso di disapplicazione delle disposizioni del codice penale in questione, nell'ambito dei procedimenti principali, dato che, da un lato, gli interessati non potevano ragionevolmente prevedere, prima della pronuncia della sentenza Taricco, che l'articolo 325 TFUE avrebbe imposto al giudice nazionale, alle condizioni stabilite in detta sentenza, di disapplicare le suddette disposizioni. [...] A tale riguardo, si

degli interessi finanziari dell'Unione europea, ovvero che prevede termini di prescrizione più brevi per frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato, anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro.

58. Vedi Vittorio Manes, *La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a Taricco*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, p. 6 (13 febbraio 2017), disponibile al https://archivio-dpc.dirittopenaleuomo.org/upload/MANES_2017a.pdf (ultimo accesso 24 Aprile /2021) (*La Corte Costituzionale, dunque, non contesta la vorace "auto-attribuzione di competenze" che pure, come noto, non ha mancato di suscitare reazioni di rigetto da parte di autorevoli tribunali costituzionali; né disputa in punto di "effetti diretti" [...]; si limita, piuttosto, a lavorare per sottrazione, eccettuando la prescrizione dal magnetismo centripeto dell'armonizzazione*").

deve ricordare l'importanza, tanto nell'ordinamento giuridico dell'Unione quanto negli ordinamenti giuridici nazionali, che riveste il principio di legalità dei reati e delle pene, nei suoi requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale applicabile⁵⁹.

Infine, coerentemente con la tradizione costituzionale italiana, la CGUE è arrivata ad affermare che

il principio di irretroattività della legge penale osta in particolare a che un giudice possa, nel corso di un procedimento penale, sanzionare penalmente una condotta non vietata da una norma nazionale adottata prima della commissione del reato addebitato, ovvero aggravare il regime di responsabilità penale di coloro che sono oggetto di un procedimento siffatto. A tale riguardo, i requisiti di prevedibilità, determinatezza e irretroattività inerenti al principio di legalità dei reati e delle pene si applicano, nell'ordinamento giuridico italiano, anche al regime di prescrizione relativo ai reati in materia di IVA60.

Alla luce del chiarimento interpretativo offerto dalla sentenza Taricco 2, la Corte Costituzionale ha ritenuto che tutte le questioni

59. C-42/17, *M.A.S. e M.B.* (citata in nota 57) (Come detto, per "recuperare" un ruolo più centrale nella disputa circa la presunta scorretta lesione del principio di legalità che deriverebbe dalla disapplicazione del regime italiano della prescrizione, la CGUE cerca di inserirsi su questa scia di valorizzazione dei criteri fondamentali del principio di legalità. Statuisce, infatti, che «il principio di legalità dei reati e delle pene appartiene alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri ed è stato sancito da vari trattati internazionali, segnatamente all'articolo 7, paragrafo 1, della CEDU». Ciò è certamente vero, ma nella Taricco I aveva portato a un "abbassamento" delle garanzie fondamentali, con una lettura diametralmente opposta a quest'ultima). Vedi anche Lupo, *Introduzione al Convegno "Aspettando la corte costituzionale": Il caso taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo*, in Redazione Rivista A.I.C. (ed.), *Atti del Convegno "Aspettando la corte costituzionale. Il caso taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo"*, p. 44 (4 Ottobre 2016), disponibile a: https://www.rivistaaic.it/it/rivista/ultimi-contributi-pubblicati/redazione/atti-del-convegno-aspettando-la-corte-costituzionale-il-caso-taricco-e-i-rapporti-tra-diritto-penale-e-diritto-europeo?fbclid=IwARIUxtOIWWJYqbXyF82sdvWJRCk_kZ3PiZZ161QDnx8pIAIHDW7N5c-v3U9g (ultimo accesso 24 Aprile 2021).

60. C-42/17, *M.A.S. e M.B.* (citata in nota 57).

sollevate dai giudici rimettenti⁶¹ non fossero fondate, perché la "regola Taricco" doveva ritenersi inapplicabile nei rispettivi giudizi. Si procedeva, infatti, per reati commessi *prima* dell'8 settembre 2015 (data della sentenza Taricco 1), sicché l'applicabilità degli artt. 160, terzo comma, e 161, secondo comma, del Codice penale e la conseguente prescrizione dei reati oggetto dei procedimenti a quibus erano riconosciute dalla stessa sentenza M.A.S. È però interessante notare che, secondo la Corte Costituzionale, indipendentemente dalla collocazione dei fatti, prima o dopo l'8 settembre 2015, i giudici rimettenti non avrebbero potuto applicare la "regola Taricco", in quanto intrinsecamente in contrasto con il principio di determinatezza in materia penale, data anche la sua riconducibilità nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale, ex art. 25 Cost.

Alla Corte è parso evidente che, anche dopo la Taricco 2, permancesse quel deficit di determinatezza che caratterizza sia l'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nella parte da cui si evince la "regola Taricco", sia la "regola Taricco" in sé. Quest'ultima è stata ritenuta irrimediabilmente indeterminata nella definizione del "numero considerevole di casi" in presenza dei quali può operare, poiché il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli consenta di trarre, da questo enunciato, una regola sufficientemente definita. Né a tale giudice può essere attribuito il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto, ex art. 101, secondo comma, Cost.⁶².

61. Quelle che le sono state rimesse in via incidentale dalla Corte d'Appello di Milano e dalla Corte di Cassazione.

62. Vedi Antonella Massaro, *Taricco 2. Il ritorno (sui propri passi?)*. I controlimiti come questione che "spetta ai giudici nazionali": cambiano i protagonisti, ma la saga continua, in *Giurisprudenza Penale*, p. 3 (Dicembre 2017), disponibile al https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2017/12/Massaro_taricco2_gp_2017_12.pdf (ultimo accesso 18/04/2021) (Tale conclusione della Corte Costituzionale sembra, dunque, eliminare ogni dubbio circa il fatto che la saga Taricco, seguendo esclusivamente l'ottica della Corte di Giustizia, potesse minare il granitico principio della separatezza dei poteri e della soggezione del giudice solo alla legge (art. 101 Cost.). Da tali affermazioni, invece, sembra che la Corte Costituzionale escluda "fughe interpretative" rimesse ai singoli giudici nazionali - come nel caso dell'applicazione della regola di Taricco 1 - e riporti al centro la sacralità del principio di legalità in materia penale, anche quale riserva di legge). Vedi anche Cristiano Cupelli, *Il problema della legalità penale. Segnali in controtendenza sulla crisi della riserva di legge*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, pp. 181, 196 (Gennaio-Febbraio 2015).

Il nodo problematico circa gli effetti retroattivi sfavorevoli della Taricco I è stato così ricomposto, soprattutto grazie a un atteggiamento costruttivo e teso al dialogo⁶³ da parte di entrambe le Corti, ma che ha comunque visto delinarsi la possibile e concreta attivazione dei c.d. contro-limiti.

4. I contro-limiti

Nell'ordinanza di rinvio pregiudiziale alla CGUE n. 24 del 2017, la Corte Costituzionale ha fatto propri i dubbi dei giudici a quibus sulla

63. Vedi Federico Sorrentino, *Le fonti del diritto italiano*, 98 (CEDAM sec. ed. 2015) (secondo l'Autore il "cammino" di dialogo europeo intrapreso dalla Corte Costituzionale può essere suddiviso in tre fasi: I. 1964-1973: il fondamento del carattere derogatorio dei Trattati comunitari rispetto alla Costituzione, si rinviene nell'art. II Cost., concepito come norma permissiva che comporta "limitazioni di sovranità". Queste, però, non determinano una rinuncia definitiva alla sovranità e non incidono sulla pienezza della potestà legislativa parlamentare; sul punto si veda Corte Costituzionale, 7 Marzo 1964, n. 14. La distinzione tra gli ordinamenti - nazionale ed europeo - impedisce che le norme dell'uno siano raffrontate con quelle dell'altro, così come statuito in Corte Costituzionale, 17 Aprile 1965, n. 98. II. 1973-1984: Corte Costituzionale, 27 Dicembre 1973, n. 183 conferma la sua impostazione dualistica nei rapporti tra ordinamenti, ma sottolinea il carattere vincolante per i Paesi membri dei regolamenti europei, i quali non devono essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo che possano differirne o condizionarne l'entrata in vigore, sostituirvisi, derogarli o abrogarli. Vi è, dunque, una maggiore consapevolezza della portata degli impegni europei e delle loro modifiche al sistema costituzionale, fino ad escludere la possibilità di sottoporre degli atti normativi comunitari sia a *referendum* abrogativo sia a un sindacato di legittimità costituzionale. Le limitazioni di sovranità ex art. II Cost., però, non consentono l'ingresso nel nostro ordinamento di quegli atti che possano violare i principi fondamentali della nostra tradizione giuridica o i diritti inalienabili della persona umana, ossia i c.d. contro-limiti. III. 1984-presente: l'art. II Cost. rimane sullo sfondo, individuandosi direttamente nei Trattati europei le norme costituzionali di conflitto, autorizzate a definire l'ambito di applicazione delle fonti europee rispetto a quelle interne e viceversa. Lo schema della sospensione dei giudizi *a quibus* e rinvio alla Corte Costituzionale per l'ottenimento di una dichiarazione di incostituzionalità viene sostituito dalla diretta e immediata applicabilità della norma europea (con conseguente non applicazione di quella nazionale) da parte dei giudici comuni; sul punto vedi Corte Costituzionale 8 Giugno 1984, n. 170. Abbandonate le premesse dualistiche, la Corte Costituzionale accetta senza riserve - salvo i contro-limiti - la diretta applicabilità, oltre che dei Regolamenti, anche delle Direttive c.d. *self executing* e delle sentenze della Corte di Giustizia).

compatibilità della "regola Taricco" con le garanzie fondamentali del nostro ordinamento, e ha posto al centro del suo ragionamento il principio di legalità in materia penale. Lo ha definito «principio supremo dell'ordinamento, posto a presidio dei diritti inviolabili dell'individuo, per la parte in cui esige che le norme penali siano determinate e non abbiano in nessun caso portata retroattiva»⁶⁴. In virtù del fatto che l'interpretazione comunitaria del regime di prescrizione contrasterebbe con quella italiana, la Corte ha ritenuto che «se l'applicazione dell'art. 325 del TFUE comportasse l'ingresso nell'ordinamento giuridico di una regola contraria al principio di legalità in materia penale, come ipotizzano i rimettenti, questa Corte avrebbe il dovere di impedirlo [...] Qualora si verificasse il caso, sommamente improbabile»⁶⁵, che in specifiche ipotesi normative tale osservanza venga meno, sarebbe necessario dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge nazionale che ha autorizzato la ratifica e resi esecutivi i Trattati, per la sola parte in cui «essa consente che quell'ipotesi normativa si realizzi (già Corte Cost. sent. nn. 232/1989, 170/1984 e 183/1973)»⁶⁶. Perciò, dopo aver spiegato le incompatibilità esistenti tra la "regola Taricco" e i principi e i diritti sanciti dalla Costituzione, secondo la Corte è "necessario chiedersi se la Corte di giustizia abbia ritenuto che il giudice nazionale debba dare applicazione alla regola anche quando essa confligge con un principio cardine dell'ordinamento italiano. Questa Corte pensa il contrario, ma reputa in ogni caso conveniente porre il dubbio all'attenzione della Corte di giustizia"⁶⁷.

Tale schema di dichiarazione di incostituzionalità della legge di conversione del TFUE, nella parte in cui consenta l'ingresso nel nostro ordinamento di una disciplina contrastante con le supreme garanzie costituzionali italiane, è ciò che la dottrina ha definito come

64. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

65. L'inciso "sommamente improbabile" è stato interpretato dalla dottrina come una sorta di dubbio retorico dello Corte. Come emerge dalla sentenza Taricco I, infatti, la disapplicazione immediata e automatica comporta certamente l'ipotesi che qui la Corte definisce quel caso eventuale o ipotetico, che viceversa sarebbe proprio la conseguenza degli effetti voluti dalla CGUE.

66. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42).

67. Anche in tale caso, i dubbi della Corte (meramente apparenti perché la sentenza Taricco I voleva ottenere proprio tali effetti) servono per "ricucire" i rapporti con la giurisprudenza europea che, sennò, rischierebbero di porsi sulla scia di uno scontro frontale a causa della seguente "minaccia" di attivare i contro-limiti.

"minaccia" di attivazione dei contro-limiti, eventualmente successiva alla conferma della precedente sentenza nella Taricco 2⁶⁸.

In ogni caso, la dottrina dei controlimiti non esclude il riconoscimento del primato del diritto dell'Unione, considerato ormai dato acquisito nella giurisprudenza costituzionale. Viceversa, nell'ottica del c.d. dialogo tra le Corti, il nostro Giudice della Legge ha adottato a tal proposito una tecnica argomentativa interessante.

Quale sorta di *captatio benevolentiae*, la Corte Costituzionale ricorda alla Corte di Giustizia che

il primato del diritto dell'Unione non esprime una mera articolazione tecnica del sistema delle fonti nazionali e sovranazionali. Esso riflette piuttosto il convincimento che l'obiettivo della unità nell'*ambito* di un ordinamento che assicura la pace e la giustizia tra le Nazioni, giustifica una rinuncia a spazi di sovranità, persino se definiti da norme costituzionali. Al contempo la legittimazione e la forza stessa dell'unità in seno ad un ordinamento caratterizzato dal pluralismo nascono dalla sua capacità di includere il tasso di diversità minimo, *ma necessario per* preservare la identità nazionale insita nella struttura fondamentale dello Stato membro. In caso contrario i Trattati europei mirerebbero contraddittoriamente a dissolvere il fondamento costituzionale stesso dal quale hanno tratto origine per volontà degli Stati membri. Queste considerazioni sono sempre state alla base dell'azione, sia di questa Corte, quando ha rinvenuto nell'art. II Cost. la chiave di volta dell'ordinamento europeo, sia della Corte di giustizia, quando, precorrendo l'art. 6, p^aragrafo 3,

68. Vedi Antonio Ruggeri, *Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronuncia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 2017)*, Consulta online, 81 (Gennaio-Aprile 2017), disponibile al <https://www.giurcost.org/studi/ruggeri66.pdf> (ultimo accesso 24 Aprile 2021). Vedi anche Cristiano Cupelli, *La Corte costituzionale ancora non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 199 (30 Gennaio 2017), disponibile al https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_1_2017.pdf#page=199 (ultimo accesso 24 Aprile 2021).

del TUE, ha incorporato nel diritto dell'Unione le tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri⁶⁹.

Tale iter argomentativo è, in effetti, risultato persuasivo nei confronti della Corte di Giustizia. Quest'ultima, con la sentenza M.A.S. e M.B. del 5 dicembre 2017, ha segnato una svolta epocale nei rapporti con le Corti di tutti gli Stati Membri: ha compiuto un ripensamento circa la "regola Taricco", evitando di imporla quando produca

69. Corte Costituzionale, 2017, n. 24 (citata in nota 42). Vedi Giorgio Repetto, *Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all'ordinanza della Corte costituzionale sul caso Taricco*, in *Diritti comparati*, (20 Febbraio 2017), disponibile al <https://www.diritticomparati.it/una-raagionevole-apologia-della-supremacy-in-margine-allordinanza-della-corte-costituzionale-sul-caso/?fbclid=IwAR2dw4qtBvCPoiW-gOBV5cZ71BZ4tjjXSAtdxQBcohPMBFbtqolkm3EPMcHs> (ultimo accesso 24 Aprile 2021) ("L'idea è di far generare già dall'interno del diritto dell'UE quei dispositivi idonei a rendere l'utilizzo dei controlimiti a livello nazionale qualcosa che non incrina il paradigma dell'uniforme applicazione del diritto eurounitario, ma al contrario contribuisce a rafforzare la possibile continuità di valore tra i diversi sistemi").